



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'USO DEI LOCALI
DI STAGIONATURA TRADIZIONALI –
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2004, N. 5
(NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE
RITENUTI STORICI E/O TRADIZIONALMENTE FABBRICATI).**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 30 ottobre 2017

*Si assegna il numero **41**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 5/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati) è aggiunto il seguente:

"1 bis. I locali di cui al comma 1 possono avere:

- a) pareti geologicamente naturali;
- b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile;
- c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali).".

Art.2
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 novembre 2017.

OLIVERIO